

Sentenza n. 3089/2024 pubbl. il 04/10/2024

RG n.

Repert. n.

del 04/10/2024

SENTENZA NR _____

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario dr.ssa Maria Carmela Tinelli, in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. _____ R.G. avente ad oggetto " opposizione avverso decreto ingiuntivo "

promossa da

_____, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Stefani, mandato in atti

OPPONENTE

contro

_____, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. _____, mandato in atti

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Come da verbale in atti, all'udienza del 10/05/2024 precisate le conclusioni la causa era introitata per la decisione con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione del 19/01/2023 ritualmente notificato, il sig. _____, conveniva innanzi al Tribunale di Lecce, _____ in persona del legale rappresentante pro-tempore, al fine di ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: " In rito, in via preliminare ed assorbente, accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D.Lgs n. 28/2010 e ss.mm. ii. E art. 128 bis T.U.B. e quindi, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con procedimento monitorio da _____ con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ancora in rito, in via preliminare ed assorbente, stante l'espresso disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 cod.cov., da parte dell'attore in opposizione alla fotocopia del contratto di finanziamento posto a fondamento dell'azione monitoria dalla convenuta in opposizione, nell'ipotesi in cui la stessa intenda comunque avvalersi del predetto documento, ordinare il deposito dell'originale del predetto documento di finanziamento; Nel merito ed in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di _____ per quanto esposto in narrativa, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità e/o improcedibilità del procedimento monitorio proposto dalla stessa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto; Ancora nel merito nella denegata ipotesi di mancata declaratoria di difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, accertare e dichiarare l'assenza dei requisiti di certezza ed esigibilità del credito dedotto in fase monitoria, anche alla luce dell'assenza di prova in ordine al contratto, nonché la non veridicità della somma ingiunta, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguenza di legge; Con vittoria di spese e compensi di lite "

Con comparsa di costituzione e risposta del 15/05/2023 si costituiva l'opposta chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: " - nel merito in via principale, rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie in quanto prive di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. _____ emesso dal Tribunale Civile di Lecce .

-Nel merito, in via preliminare, dichiarare inammissibile il disconoscimento, in quanto generico e strumentale, della sottoscrizione del contratto di finanziamento per tutte le ragioni esposte in atti e qui richiamate;

-Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi secondo la quale l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere ammissibile il disconoscimento avversario, _____ sin d'ora chiede propone istanza di verifica ex art.

216 c.p.c. e di essere autorizzata al deposito originale - ancora nel merito, sussistendone tutti i presupposti, concedere la provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. _____ emesso dal Tribunale Civile di Lecce, in quanto l'opposizione proposta dal sig. _____ non è fondata né su prova scritta, né di pronta soluzione, ed in quanto la pretesa creditoria azionata è adeguatamente dimostrata. - in ogni caso, condannare il sig. _____ al pagamento, in favore di _____ delle spese e dei compensi del presente giudizio. »

La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.

All'udienza del 10/05/2024 precisate le conclusioni la causa era introitata per la decisione con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e merita accoglimento.

Preliminarmente va esaminato l'eccepito difetto di legittimazione ad agire dell'opposta formulato dall'opponente.

Ed invero, nonostante le contestazioni mosse da parte opponente sin dal libello introduttivo, l'opposta ha prodotto gli avvisi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sola cessione intervenuta tra _____ e _____. Si dispone all'uopo lo stralcio della documentazione prodotta nulla sulla cessione tra _____ e _____. Si dispone all'uopo lo stralcio della documentazione prodotta dall'opposta con la comparsa conclusionale di replica (Gazzetta Ufficiale del _____) poiché trattasi di documento che non è sopravvenuto e che era nella disponibilità dell'opposta all'epoca dello spirare del termine ex art. 183 c. 6 n. 2. Con riferimento alla cessione _____ la banca ha prodotto la notifica ex art. 1264 c.c. trasmessa dalla _____ che riceveva mandato dalla _____ al fine di recuperare i crediti da questa vantata.

Tale documento non è idoneo a provare la intervenuta cessione del credito

Ad ogni buon conto, la seconda cessione intervenuta, documentata solo con il relativo avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e con un contratto in lingua in inglese, per buona parte oscurato, non consente in alcun modo l'esatta individuazione dell'oggetto della cessione e, quindi, di verificare l'inclusione nella stessa della esposizione debitoria maturata nei confronti dell'opponente.

Parte opposta avrebbe dovuto provare la regolare conclusione di tutti e due i relativi contratti (V. Cass. Civ. Sez III Ord. n. 17944 del 22/06/2023) Non è provata la continuità delle cessioni intervenute con il credito oggetto del presente giudizio, non potendo così verificare la legittimazione attiva in capo ad _____.

Ciò considerato, si impone l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i. n. 2573/2022, emesso in data 06/12/2022 dal Tribunale Civile di Lecce in persona del Giudice dott. A. Silvestrini

Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti.

La soccombenza postula che le spese e competenze di lite siano poste a carico dell'opposta come da dispositivo.

P.T.M.

Il Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Maria Carmela Tinelli in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. _____ nei confronti di _____ in persona del legale rappresentante pro-tempore, con atto di citazione in opposizione del 19/01/2023 ritualmente notificato, ogni altra istanza, difesa od eccezione rigettata, così provvede:

1. Accoglie l'opposizione. Dichiaro il difetto di legittimazione attiva di _____ Revoca il d.i. n. _____, emesso in data _____ dal Tribunale Civile di Lecce in persona del Giudice dott. A. Silvestrini

2. Condanna pertanto l'opposta, al pagamento in favore dell'erario delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi euro _____ di cui euro _____ per la fase di studio, euro _____ per la fase introduttiva, euro _____ per la fase istruttoria, euro _____ per la fase decisionale, oltre 15% quale maggiorazione spese legali, Iva e Cap come per legge.

Così deciso in Lecce il 30/09/2024

Il Giudice Onorario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Lecce 

2

dr.ssa Maria Carmela Tinelli
